

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461 805111



LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021 - Parte la

Informativa n. 01

22 gennaio 2021

Con **Provvedimento 15 gennaio 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il **Modello 730/2021** e le relative istruzioni di compilazione.

Il nuovo modello recepisce le numerose **novità intervenute nel corso del 2020,** tra le quali si segnalano:

- il riconoscimento, dal 1° luglio 2020, a favore dei **lavoratori dipendenti**, del **trattamento integrativo** (in presenza di reddito complessivo fino a € 28.000) e di un'**ulteriore detrazione** di importo decrescente all'aumentare del reddito (con reddito complessivo compreso tra € 28.000 e € 40.000);
- l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per i quali si richiede la detrazione del 19%;
- la rimodulazione di determinate detrazioni per i contribuenti che presentano un reddito complessivo superiore a € 120.000 (fino all'azzeramento, in presenza di un reddito complessivo pari a € 240.000);
- la nuova detrazione del 30% per le erogazioni liberali effettuate per il contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;
- la nuova detrazione del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi
 calamitosi, stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito di imposta relativo agli interventi sisma bonus agevolati al 110%;
- il debutto delle nuove detrazioni edilizie:
 - ➢ il cd. "Bonus facciate", pari al 90% le spese sostenute nel 2020 per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti del centro storico e delle zone di completamento;
 - il cd. "Superbonus 110%", spettante in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per determinati interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento statico/riduzione del rischio sismico effettuati su unità residenziali;
- la detrazione del 20%, spettante in relazione al cd. "Bonus vacanze", utilizzato entro il 31 dicembre 2020;
- il nuovo credito d'imposta spettante per l'acquisto di **monopattini elettrici, biciclette** elettriche o muscolari, abbonamenti al **trasporto pubblico** e altri servizi di **mobilità elettrica.**

In guesta prima Informativa si inizia l'analisi delle novità presenti nel Modello 730/2021.

SEAC SPA © 2021



TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2021

Con l'art 16-bis, D.L. n. 124/2019, sono stati **ridefiniti i termini per la presentazione del Mod. 730 e gli adempimenti connessi** (trasmissione e consegna delle Certificazioni Uniche, invio dei dati relativi a spese e oneri per la predisposizione del Mod. 730 precompilato, conguagli d'imposta, etc.).

L'entrata in vigore di tali novità, prevista per il 2021, è stata **anticipata al 2020** ad opera del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 nell'ambito delle disposizioni urgenti adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il **termine** entro cui è possibile **presentare il Modello 730/2021** rimane quindi **stabilito al 30 settembre 2021**, a prescindere che la presentazione avvenga attraverso il modello precompilato sul portale dell'Agenzia delle Entrate, il sostituto d'imposta o un intermediario (CAF o professionista abilitato).



L'invio della dichiarazione da parte del CAF/professionista abilitato e del sostituto d'imposta avviene in cinque finestre temporali a seconda della data di presentazione del Mod. 730. La data di invio corrisponde quindi al:

- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- **29 giugno** per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- **15 settembre** per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- **30 settembre** per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Entro le stesse date, l'intermediario o il sostituto d'imposta devono inoltre consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati.

Le istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2021 **recepiscono le novità**, proponendo gli **scadenzari** riferiti rispettivamente al sostituto di imposta ed al CAF/professionista aggiornati ai **nuovi "termini mobili"** di presentazione invio delle dichiarazioni ed effettuazione delle operazioni di conguaglio.

MODALITÀ DI ACCESSO AL MOD. 730/2021 PRECOMPILATO

Il **Modello 730/2021 precompilato** viene messo a disposizione, **a partire dal 30 aprile**, nell'area autenticata del portale dell'Agenzia delle Entrate.

L'accesso è consentito attraverso le **credenziali fornite dall'Agenzia** stessa su richiesta del contribuente, o, in alternativa utilizzando:

- → un'identità SPID Sistema pubblico d'identità digitale;
- → le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
- → una Carta Nazionale dei Servizi.



Da quest'anno è possibile accedere al Mod. 730/2021 precompilato **utilizzando anche la CIE - Carta di identità elettronica**. Con **Provvedimento 12 gennaio 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha dato infatti il via libera alla possibilità di accedere ai propri servizi online utilizzando detto strumento.

È inoltre previsto che ai fini dell'accesso al modello precompilato possono essere utilizzate **ulteriori credenziali stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** e indicate sul sito dell'Agenzia.

RIPRODUZIONE VIETATA



OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MODELLO REDDITI PER PERCETTORI DI AIUTI DI STATO

Alcuni soggetti, in ragione della tipologia di reddito prodotto o di determinate circostanze soggettive, **non possono utilizzare il Modello 730** per adempiere agli obblighi dichiarativi ma devono ricorrere **al Modello REDDITI**.



Le istruzioni del Mod. 730/2021 aggiungono all'elenco degli obbligati all'utilizzo del Mod. REDDITI i soggetti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

In sostanza, il problema si può porre per i **produttori agricoli in regime di esonero** (o "sotto soglia", vale a dire con volume d'affari annuo fino a € 7.000,00) non tenuti alla presentazione del Mod. 770, IRAP e IVA.

Detti soggetti, che possono ordinariamente" presentare il Mod. 730, devono utilizzare obbligatoriamente il **mod. REDDITI** qualora, nel 2020, siano stati **destinatari di aiuti di stato** (regime "de minimis") e siano tenuti alla compilazione dell'apposito prospetto nel quadro RS.



Si segnala che, parallelamente, **nel Mod. 730/2021 non è più presente il rigo E82,** che nel Mod. 730/2020 ospitava la **detrazione** riconosciuta, sempre nel rispetto delle regole europee "de minimis", agli **agricoltori** (coltivatori diretti e IAP) **under 35,** in relazione ai canoni di **affitto di terreni agricoli** (art. 16, comma 1-quinquies.1, TUIR).

DESTINAZIONE DELL'8, 5 E 2 PER MILLE

Il contribuente che decide di **destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'IRPEF,** lo può fare compilando il **model- lo 730-1.**



Da quest'anno è possibile **destinare il 2 per mille anche in favore delle associazioni culturali** iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale possibilità è stata introdotta dall'art. 97-bis, D.L. n. 104/2020, il quale demanda ad un apposito Decreto Ministeriale (non ancora emanato) l'individuazione dei requisiti e criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco, nonché le cause e modalità di revoca o di decadenza.

Si ricorda che la destinazione del due per mille dell'IRPEF alle associazioni culturali in passato era stata prevista nel Mod. 730/2016, anno d'imposta 2015, ed era stata eliminata a partire dall'anno successivo.

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve:

- apporre la propria firma nell'apposito riquadro presente nella scheda;
- indicare il codice fiscale dell'associazione cui vuole destinare la quota del due per mille.

La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.



Si segnala che **non si tratta** di una **scelta alternativa** rispetto a quella relativa ai **partiti politici** (ugualmente pari al 2 per mille dell'imposta): è possibile esprimere **entrambe le scelte.**

RIPRODUZIONE VIETATA





SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

	ASSOCIAZIONE CULTURALE							
	FIRMA							
	Indicare il codice fiscale del beneficiario							
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.								

FRONTESPIZIO E DATA CARICA DELL'EREDE

A partire dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2019, è stata data la possibilità di **utilizzare il Model-lo 730 anche all'erede di un soggetto deceduto**, il quale poteva optare in precedenza esclusivamente per il Mod. REDDITI PF.

L'erede, per la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 dei soggetti deceduti:

- → nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, può utilizzare il Mod. 730/2021;
- → successivamente al 30 settembre 2021, può utilizzare esclusivamente il modello REDDITI PF.

I versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei **termini ordinari,** per i soggetti deceduti entro il **28 febbraio 2021;** per le persone decedute dal 1° marzo 2021, i termini sono **prorogati di sei mesi** e scadono quindi il **30 dicembre 2021.**

CAMPO "DATA CARICA EREDE"

Nel **Modello REDDITI,** nel riquadro "Dati del contribuente", nel campo "**Data carica**", va riportato il giorno, il mese e l'anno del decesso; tale campo **non era presente nel modello 730/2020**.



Il **frontespizio del Mod. 730/2021** si "allinea" al modello REDDITI: nella parte dedicata alle **informazioni relative al contribuente**, è ora prevista la casella **"Data carica erede"**, in cui l'erede indica la data (**giorno, mese, anno**) del decesso del soggetto nel cui interesse presenta la dichiarazione.

CONTRIBUENTE DICHIARANTE	CONIUGE DICHIARAZIONE RAPPRESENTANTE CONGIUNTA O TUTORE O EREDE	DATA CARICA EREDE GIORNO MESE ANNO	—
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente 730 integrativo 730 senza a carico di altri (vedere istruzioni) sostituto sintegrativo 730 senza a carico di altri (vedere istruzioni) sostituto particolari Quadro K	ntante o tutore o erede)	1



Se nel secondo modulo del frontespizio, nel rigo "Contribuente", è **barrata la casella "Rappresentante o tutore o erede"**, le istruzioni indicano come **necessaria la compilazione** anche della casella "Data carica erede".

FAMILIARI A CARICO

Il quadro dedicato all'indicazione dei dati dei familiari fiscalmente a carico del contribuente non ha subito modifiche di rilievo nel Mod. 730/2021.

RIPRODUZIONE VIETATA



Si segnala solamente che nel modello la **colonna 6**, che nel modello 730/2020 era denominata "Minore di tre anni" è ora denominata "Minore di tre anni (mesi a carico)".

FAMILIARI A CARICO										
BARRARE LA CASELLA			CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI (mesi a carico)	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI			
C = Coniuge F1 = Primo figlio	1	1C CONIUGE	-4	5				PERCENTUALE ULTERIONE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI NUMERO FIGLI IN AFFIDO		
F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	2	F1 PRIMO 3D			6	7	8			
	3	F ² A D								
	4	F A D						PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE		
	5	F A D								

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Come nei modelli precedenti, nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" vanno indicati i dati del datore di lavoro o ente pensionistico tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.

Nel caso in cui il contribuente non abbia un sostituto d'imposta, deve barrare l'apposita casella.

Il Modello 730/2021 non presenta modifiche rilevanti nel quadro.